

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” - art. 2 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 e successive modifiche.

**Art. 1
(Finalità)**

1. Attraverso il presente Avviso pubblico, in attuazione della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2022, n. 1228 concernente “Legge regionale 3 novembre 2015, n. 14. Ripartizione delle risorse stanziare per l’esercizio finanziario 2022 e attuazione degli articoli 5, comma 4 bis, lettere a) e b), e 21, comma 2bis, punto 2), sul Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, la Regione Lazio promuove la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell’economia legale e il sostegno dei soggetti che a causa delle difficoltà di accesso al credito siano potenziali vittime del reato di usura.

**Art. 2
(Ambito territoriale)**

1. Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell’ambito del territorio della Regione Lazio.

**Art. 3
(Soggetti destinatari dei contributi)**

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G07926/2016 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominati Confidi, che abbiano costituito i fondi speciali per la prevenzione dell’usura previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche, che alla data del provvedimento risultino iscritti nell’Elenco Regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni (art. 13 comma 4);
 - b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996 e successive modifiche, che alla data del provvedimento risultino iscritti nell’Elenco Regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni (art. 13, comma 4);

**Art. 4
(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)**

1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese, incluse le micro-imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)).

Art. 5
(Risorse finanziarie disponibili)

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1228/2022 lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi/misure di cui al presente Avviso, pari a euro 600.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 secondo quanto indicato nella tabella seguente:

INTERVENTI	annualità 2022
Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 5 della L.R. n. 14/2015	€ 500.000,00
Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria, di cui all'articolo 7 della L.R. n. 14/2015	€ 100.000,00
TOTALE	€ 600.000,00

Art. 6
(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli Enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure/interventi di cui ai successivi articoli 8 e 9, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui all'**Allegato A** al presente Avviso e la modulistica a esso allegato.
2. All'istanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., completa della documentazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con una delle seguenti modalità**:
 - a) **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** indirizzata a: Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale, Area Politiche degli enti locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura, Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone;
 - b) **mediante consegna a mano** all'Ufficio corrispondenza "spedizione/accettazione" della Regione Lazio, sito in Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone e, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15);
 - a. c) **mediante posta elettronica certificata** indirizzata a: lottausura@regione.lazio.legalmail.it. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF e qualora si rendesse necessario effettuare la compressione dei dati l'unico programma da utilizzare dovrà essere Winrar.
4. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o altra giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
5. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015 annualità 2022 Garanzie".
6. L'istanza deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio.
7. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.
8. La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati

anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

Articolazione degli interventi e clausola valutativa

1. La Regione Lazio attraverso gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 intende:
 - far emergere il fenomeno dell'usura in tutta la sua entità e favorire la denuncia;
 - contrastare l'illegalità;
 - raggiungere il maggior numero di utenti.
2. La relazione dettagliata dovrà esplicitare la strategia complessiva, i destinatari coinvolti, la tipologia e le modalità di realizzazione delle azioni realizzate, la tipologia di utenti assistiti, le maggiori problematiche emerse e i risultati raggiunti.
3. Tutti i contributi assegnati dovranno essere debitamente rendicontati secondo criteri e modalità stabiliti negli articoli successivi.

Art. 8

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura - art. 5 l.r. 14/2015)

1. Le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 500.000,00, per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni e le Fondazioni possono:
 - a) concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, appositamente convenzionati, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici nonché verso organismi pubblici, professionisti e privati, purché adeguatamente documentati, ad esclusione dei prestiti con usurari. Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale; la seconda a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione;
 - b) concedere una garanzia fino a 5 mila euro per un prestito di dignità a soggetti "non bancabili", erogato da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 17, da restituire a tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la sussistenza minima e la dignità soggettiva ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono a totale carico del fondo regionale;
 - c) concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui alla lettera a) per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 10 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli importi utilizzati dagli enti destinatari ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui alla lettera a);
 - d) ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1228/2022, le Associazioni e Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L.r. 14/2015 possono:
 - commisurare l'importo dell'anticipazione alla richiesta del prestito garantito;
 - provvedere al pagamento delle rate del finanziamento concesso ai sensi della lettera a), per un massimo di diciotto mesi. Gli importi erogati vanno a gravare sul fondo di garanzia in dotazione all'ente. Alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento l'ente provvede al recupero delle somme anticipate predisponendo un apposito piano di rientro

- senza aggiunta di ulteriori interessi;
- e) nel caso in cui la banca e/o gli intermediari finanziari rifiutino la richiesta di prestito garantito si applica quanto previsto all'articolo 5, comma 5, della l.r. 14/2015.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, possono beneficiare delle misure di cui al presente intervento le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
 - b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 2, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
4. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2022, n.1228 l'importo complessivo stanziato di cui al comma 1 è ripartito tra le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che ne facciano richiesta, come di seguito indicato:
- a) euro 150.000,00 come primalità, in parti uguali, tra coloro che nell'anno precedente abbiano concesso il maggior numero di garanzie sia con fondi regionali che con i fondi ministeriali di cui alla L. 108/96 e, per quanto attiene ai fondi di cui alla l.r. 14/2015, fino alla totale concorrenza del contributo finora elargito;
 - b) la restante somma di euro 350.000,00 tra la totalità di tutti i destinatari individuati dall'Avviso pubblico di cui all'art. 16 della L.r. 14/2015, ivi compresi quelli individuati dalla precedente lettera a).
5. A seguito dell'ammissione a contributo l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato B al presente Avviso. Qualora si tratti di Fondazioni o Associazioni già beneficiarie di contributo per la seguente misura, ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G09431/2016, si provvederà all'aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata.

Art. 9

(Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria - art. 7 l.r. 14/2015)

1. I Confidi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 100.000,00 per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/2015, i Confidi possono:
 - a) prestare idonea garanzia alla banca e/o agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25.000,00 euro, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi se la restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione della provvisionale stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di ottantaquattro mesi predisposto dai Confidi;
 - b) concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e siano impossibilitate ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un massimo di 15 mila euro da restituire nel termine di quattro anni;
 - c) concedere cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliano avviare nuove attività e sono impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino ad un importo massimo di 25 mila euro. La garanzia, erogata da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 15 mila euro, in linea capitale; la

seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A tal fine la banca e/o l'intermediario finanziario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.

3. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1228/2022 l'importo complessivo stanziato per l'anno 2022 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra i Confidi di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, nella misura massima di € 50.000,00, tra i partecipanti all'Avviso pubblico che abbiano effettuato nell'ultimo triennio almeno due prestazioni di garanzia ai sensi della l.r. 14/2015 e l. 108/96
4. A seguito dell'ammissione a contributo l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato C al presente Avviso. Qualora si tratti di Confidi già beneficiari di contributo per la seguente misura, ai sensi dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. G09431/2016, si provvederà all'aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata.
5. Nella concessione delle garanzie il Confidi è tenuto al rispetto alla normativa vigente in materia di credito.

Art. 10

(Spese ammissibili/non ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Relativamente alle misure/interventi di cui agli articoli 8 e 9 sono ritenute ammissibili a contributo:
 - a) le spese sostenute nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 imputabili ad aperture pratica e spese bonifico riconducibili esclusivamente alle misure/interventi previste nei medesimi articoli;
 - b) per le spese dell'apertura pratica sarà riconosciuta un forfettario pari a € 300,00 a pratica.

Art. 11

(Cause di esclusione)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive delle indicazioni e condizioni prescritte nell'artt. 8 e 9 del presente Avviso;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato nell'articolo 6.

Art. 12

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 10;
 - all'adozione degli atti conseguenti.
3. La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 13

(Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 dell'Avviso a seguito della sottoscrizione e aggiornamento della convenzione ivi richiamata.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto

erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata.

Art. 14 (Informazioni sull' Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it -sottomenù: "Avvisi e Bandi – Legalità e Sicurezza - Documenti".
2. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Gli Enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: *"tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis"*.
La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo vettoriale dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, tramite mail ai seguenti indirizzi: ascala@regione.lazio.it e a mcinquegrana@regione.lazio.it.
4. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Scala - Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale - Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all'Usura -via Francesco Veccia, 23 – 01300 Frosinone – ascala@regione.lazio.it

Art.15 (Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. A tal riguardo, si informa che:
 - a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, PEC protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 - b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale - email: risorseumane@regione.lazio.it, PEC: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
 - c. il Responsabile della Protezione dei Dati è dott. Vasile Diaconescu, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it, PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it.
3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità:
 - partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
 - erogazione del contributo concesso;
 - ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
 - esecuzione da parte dell'Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione regionale.

5. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
 - dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire;
 - poteri di rappresentanza legale posseduti;
 - dati giudiziari e fiscali
 - ogni altro dato necessario ai fini dell'istruttoria, della veridicità ai fini dell'assegnazione del contributo richiesto.
6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.
7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi potranno, inoltre, essere oggetto di comunicazione a soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio.
8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.
9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.